

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1181

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, BODINI, FONTANA,
GALARDI, ENRIQUES, CARLONI e BARBOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2006

Norme per lo sviluppo e l’incentivazione
dell’agricoltura biologica

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore dell'agricoltura biologica, nel corso degli ultimi anni, ha dato segnali di grande vitalità economica, grazie soprattutto al crescente interesse dimostrato dai consumatori per i prodotti ottenuti con coltivazioni naturali e senza l'ausilio di sostanze di natura chimica.

Il numero e la varietà dei prodotti biologici in commercio è così aumentato in modo esponenziale, e il numero delle aziende agricole che hanno convertito, e tuttora convertono, le coltivazioni tradizionali in coltivazioni compatibili con l'ambiente è sempre più numeroso.

Tuttavia, a fronte di tali importanti risultati, vengono segnalate situazioni che rischiano di offuscare l'immagine e la credibilità di tutto il settore. L'allargamento straordinario, ed incontrollabile per certi aspetti, del biologico ha consentito in taluni casi l'immissione in commercio di prodotti etichettati come biologici, ma che in realtà a seguito di controlli risultavano con qualità organolettiche del tutto identiche ai prodotti ottenuti con metodi di coltivazione non biologica.

Per prevenire e correggere tali situazioni di abuso del mercato, che danneggiano coloro che operano effettivamente nel settore dell'agricoltura biologica e rischiano di allontanare i consumatori, l'adozione di misure integrative della normativa vigente appare quanto mai opportuna ed urgente.

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, la legge 5 marzo 2001, n. 57, e il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, infatti, hanno definito un primo quadro normativo di riferimento per il settore - in particolare per il controllo delle produzioni biologiche, agricole e zootecniche, nonché dei prodotti trasformati -

che, tuttavia, alla luce della recente evoluzione del settore, necessita di ulteriori precisazioni e correzioni.

Nel merito, la presente proposta di legge introduce nuove misure di sostegno e di controllo delle diverse fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti biologici, nonché nuove misure di incentivazione delle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.

In particolare, l'articolo 1 esprime le finalità della legge. L'articolo 2 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare, attraverso l'attuazione di appositi programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alle aziende iscritte agli elenchi nazionali e regionali, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 3 stabilisce le modalità di erogazione del fondo. L'articolo 4 definisce l'agricoltura e l'impresa biologica nel rispetto del regolamento (CEE) 2092/91, e successive modificazioni. L'articolo 5 definisce il marchio di riconoscimento. L'articolo 6 individua le garanzie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici attraverso le diciture sulle etichette delle confezioni. L'articolo 7 rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la possibilità di riconoscere, emettendo propri decreti, gli enti di certificazione e controllo. L'articolo 8 indica alle regioni la possibilità di istituire servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche, salvaguardando la tipicità locale; demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'attivazione di progetti pluriennali di ricerca e di sperimentazione. L'articolo 9 definisce le san-

zioni a carico di produttori ed enti di controllo in caso di infrazioni. L'articolo 10 fissa gli oneri finanziari.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori e di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente, disciplina, promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, valorizza la tipicità dei prodotti biologici e incentiva le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.

Art. 2.

*(Sostegno alla produzione,
trasformazione e conservazione)*

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «fondo», con dotazione di 75 milioni di euro annui, da destinare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'attuazione di appositi programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, finalizzati al sostegno delle aziende che:

a) avviano le attività di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti biologici;

b) operano da almeno due anni senza uso di sostanze chimiche di sintesi;

c) procedono alla conversione delle attività dal sistema di produzione, trasformazione e conservazione tradizionale, con uso di sostanze chimiche di sintesi, a quello biologico senza uso di sostanze chimiche.

Art. 3.

(Modalità di erogazione del fondo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da ammettere al finanziamento.

2. Il fondo è ripartito entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammessi esclusivamente le aziende e gli operatori dell'agricoltura biologica, di cui all'articolo 2, iscritti agli elenchi regionali e nazionali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, nonché quelli iscritti negli elenchi predisposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Definizione dei prodotti e delle aziende)

1. Le definizioni di «agricoltura biologica», «azienda biologica», «unità produttiva biologica», «azienda in trasformazione biologica», «azienda in conversione biologica», «prodotto biologico», previste dal regolamento (CEE) n. 2029/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, si applicano anche ai fini della presente legge.

Art. 5.

(Marchio di riconoscimento)

1. Sui prodotti ottenuti secondo le disposizioni di cui alla presente legge si applica un marchio di riconoscimento.

2. Il marchio di cui al comma 1 riproduce un simbolo di chiara identificazione adeguato alle finalità della presente legge ed è definito, con proprio decreto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Il marchio di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente dalle aziende e dagli operatori dell'agricoltura biologica iscritti agli elenchi regionali e nazionali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, nonché da quelli iscritti negli elenchi predisposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per i soli prodotti rientranti nella categoria individuata come «prodotto biologico».

4. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato con le procedure stabilite da un apposito decreto emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Garanzie per la produzione e la commercializzazione)

1. Solo i prodotti ottenuti secondo le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, possono essere commercializzati con la dicitura «prodotto biologico».

2. Le etichette contengono:

a) l'indicazione del contenuto della confezione e degli ingredienti;

b) la data di produzione, di confezionamento e scadenza;

c) il luogo di coltivazione, di trasformazione e di conservazione;

d) il tipo di tecnica colturale e di allevamento;

e) i dati di identificazione del produttore, del trasformatore e del confezionatore.

Art. 7.

(Riconoscimento degli enti di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica)

1. Al fine di garantire l'applicazione della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce, entro due mesi dal ricevimento della domanda, con proprio decreto gli enti di certificazione e controllo dei prodotti biologici.

2. La domanda per il riconoscimento di cui al comma 1 contiene:

a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) l'elenco delle aziende aderenti, indicando la loro localizzazione;

c) i controlli che l'ente intende realizzare nonché le modalità che intende adoperare per evitare le frodi.

3. Gli enti di certificazione e controllo utilizzano per il proprio funzionamento esclusivamente le quote versate dalle aziende aderenti.

4. I controlli sugli enti di cui al presente articolo sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

(Ricerca)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo per lo sviluppo della ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, con dotazione pari a 25 milioni di euro annui, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono:

a) ad istituire servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche, finalizzati alla salvaguardia della tipicità locale;

b) ad individuare i laboratori pubblici abilitati alle esecuzioni delle ricerche, delle analisi di controllo e sperimentazione;

c) ad istituire specifiche unità tecniche di riferimento;

d) ad istituire corsi di specializzazione e di riqualificazione per costituire i servizi tecnici specialistici per l'assistenza all'agricoltura biologica.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, promuove lo sviluppo delle tecniche tipiche dell'agricoltura biologica attivando progetti pluriennali di ricerca e di sperimentazione. A tal fine, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2007, 15 milioni di euro annui.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Alle aziende biologiche che violano le disposizioni di cui alla presente legge, sono comminate, ove il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni irrogabili ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

2. Gli enti di certificazione e controllo di cui all'articolo 7 che violano le disposizioni di cui alla presente legge, ove il fatto non costituisca più grave reato, sono esclusi, in via temporanea o definitiva, dall'esercizio della certificazione e controllo.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. A nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinato alla vendita al pubblico sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

